

per la stessa essenza del decreto-legge, venir presentati sotto forma di emendamenti. Prego l'onorevole Matteotti di non sopra-costruire su un sepolcro dopo che abbiamo già fatto, per mezzo dell'onorevole Presidente, un funerale di prima classe.

PRESIDENTE. Credo che si possa fare così: trasmetterò alla quinta Commissione permanente questo decreto-legge che non si può considerare come un semplice emendamento ad un disegno di legge. Ciò però non esclude che, venendo poi in discussione l'altro disegno di legge con la relazione Squitti, si possano allora presentare emendamenti, i quali facciano venir meno la ragione di questo disegno di legge.

Quindi per ora do atto all'onorevole ministro per le poste e i telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, e ne ordino la trasmissione alla quinta Commissione permanente.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sanjust a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANJUST. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Proroga del termine fissato all'articolo 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665, per quanto riguarda i lavori di ricerca, di escavazione, di ailacciamento e di utilizzazione di acqua potabile in Sardegna. (888)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Disposizioni relative ai canoni nei contratti di locazione di fondi rustici.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ai canoni dei contratti di locazione di fondi rustici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morisani, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

ritenuto che non risponde nè a concetti politici nè a criteri economici, a fissazione dei limiti massimi per gli aumenti o le diminuzioni di canone di affitto agrario, le cui variazioni, per varie circostanze, possono oscillare entro più ampi limiti;

ritenuto che ad apposite Commissioni arbitrali mandamentali è stato demandato

il compito di dirimere le possibili vertenze ed a fissare la misura degli aumenti e delle diminuzioni di canone di affitto agrario, il che importa il riconoscimento della libertà di contrattazioni tra proprietari e fittuari, siano costoro grandi o piccoli conduttori, oppure siano costituiti in affittanze collettive o in cooperative agricole, salvo ricorrere e sottostare da una parte o l'altra alle decisioni delle Commissioni arbitrali;

ritenuto che la data termine del 30 giugno non risponde ad alcun criterio di tecnica agraria nè di logica economica,

invita il Governo:

1) a non fissare alcun limite per le variazioni in aumento o in diminuzione dei canoni di affitto agrari;

2) a determinare che la misura degli aumenti o delle diminuzioni in rapporto ai fittuari, senza alcuna distinzione, venga fissata in corso di contestazione dalla Commissione circondariale o provinciale;

3) a stabilire che la data termine del 30 giugno 1918 sia sostituita da quella del 31 dicembre 1919;

4) a fissare che la legge cominci ad aver vigore dall'anno agrario 1919-20 ».

MORISANI. Non vorrei far torto al collega Merlin, estensore della pregevole relazione che precede le proposte della Commissione, dicendo che non egli è stato l'autore degli articoli che modificano o integrano il progetto governativo, giacchè noto tanta disparità, tanta differenza, tra le premesse, lucide, logiche, ragionate, convincenti della relazione ed il progetto che è presentato al nostro esame ed alla nostra approvazione. In effetti la relazione tende a sgombrare il terreno da ogni prevenzione o pregiudizio politico ed a ricondurre la questione nei suoi veri termini, vale a dire ad una questione economica.

Essa prende le mosse dalla constatazione di uno stato di fatto che si è venuto man mano formando ed accentuando durante gli anni della guerra e dopo, cioè che per necessità contingenti derivanti dal conflitto mondiale si era venuto costituendo anche nei rapporti tra proprietari e fittuari agrari un regime di favore a beneficio soltanto di questi ultimi, donde la necessità di fare un passo avanti verso quel ristabilimento di equilibrio che è imposto dalla considerazione principalissima che gli accresciuti e nuovi oneri dello Stato ricadono esclusivamente su i proprietari.